

REGOLAMENTO FONDO SOLIDARIETA' SIARTT

(Approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 27 novembre 2012)

PREMESSO che a decorrere dall'1.1.2012 è istituito un Fondo denominato Sanità Integrativa ARTigianato Trentino (S.I.ART.T), Fondo gestito sulla base di un accordo-convenzione tra l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e Mutua Artieri Società di Mutuo Soccorso di Trento;

FATTO PRESENTE che S.I.ART.T prevede, oltre che un Piano Sanitario, la formazione e la gestione di un Fondo di Solidarietà specificatamente ed esclusivamente destinato agli artigiani per far fronte, in via mutualistica e sussidiaria, a situazioni di particolare gravità umana ed economica della famiglia o della stessa impresa quando all'artigiano accade un evento straordinario quale la morte o l'inabilità;

CONSIDERATO che per una equilibrata ed oggettiva gestione del Fondo si rende opportuna l'adozione di un Regolamento per disciplinarne nel modo più equo possibile la gestione, in dipendenza delle richieste di prestazioni economiche che dovessero pervenire in materia nel corso dell'anno;

RITENUTO di assumere, in via transitoria, come Giunta Esecutiva dell'Associazione Artigiani sia la disciplina regolamentare sia i provvedimenti di concessione delle prestazioni economiche, con riserva in futuro di affidare la connessa attività ad una mutua artigiana che abbia requisiti e condizioni organizzative per poterlo fare;

Si conviene di adottare il seguente

REGOLAMENTO

1. L'erogazione dei sussidi connessi al Fondo di Solidarietà di cui in premessa è di competenza della Giunta Esecutiva dell'Associazione Artigiani che provvede con atto deliberativo, adottato secondo le proprie norme statutarie sulla base delle richieste, adeguatamente istruite, pervenute tramite il Patronato INAPA;
2. Il singolo sussidio non potrà di norma superare i seguenti importi:
 - Euro 18.000 (DICHIOTOMILA) per i casi di morte, da corrispondere in 12 rate mensili;

- Euro 750 (SETTECENTOCINQUANTA) mensili per ogni mese di inabilità temporanea, da corrispondere all'artigiano che superi i 3 mesi di inattività, per un massimo di 12 rate.

Il sussidio va richiesto con motivata domanda scritta da parte del familiare avente titolo giuridico o dallo stesso artigiano, indicativamente entro 3 mesi dell'evento che ha determinato il grave bisogno di sostegno.

La Direzione del Patronato Inapa istruisce la pratica nel più breve tempo possibile, accertando la situazione con particolare riguardo agli aspetti economici della famiglia e ai rischi d'impresa, acquisendo la più opportuna documentazione.

In particolare la richiesta va corredata da:

- Dichiarazione ICEF relativa all'anno precedente e alla ICEF aggiornata al mese precedente la presentazione della domanda;
 - ultimo bilancio aziendale relativo all'anno precedente e "bilancino in progress" relativo all'anno di presentazione della domanda;
 - certificazione medica relativa allo stato di inabilità con relativa prognosi;
 - dichiarazione su eventuali coperture assicurative per morte o inabilità.
3. La Giunta Esecutiva dell'Associazione Artigiani provvede a valutare la richiesta sulla base dei criteri generali di cui al successivo punto 7 e a deliberare nel primo incontro di Giunta successivo al suo ricevimento, e comunque nella prima riunione utile.
 4. L'Associazione Artigiani provvede a comunicare in via formale agli interessati le determinazioni assunte provvedendo in via amministrativa ai conseguenti adempimenti.
 5. E' possibile procedere per acconti o per parziali interventi per consentire una gestione prudente e solidale del Fondo, con facoltà di distribuire a fine anno ulteriori sussidi nel caso di disponibilità residua del Fondo.
 6. Nel caso di avanzo di gestione del Fondo di Solidarietà, il relativo importo sarà in toto portato ad incrementare il fondo dell'anno successivo. In merito sarà adottato formale atto da parte della Giunta Esecutiva dell'Associazione Artigiani.
 7. Per favorire una ponderata valutazione delle richieste si espongono di seguito i criteri generali/fattori che dovranno ispirare sia la fase istruttoria che le decisioni dell'organo deliberante, precisando che di norma saranno prese in considerazione situazioni venutesi a creare per morte o per inabilità di almeno tre mesi.

- Mancanza o inadeguata copertura assicurativa individuale/familiare
- Nucleo familiare in grave di difficoltà economica (monoreddito, studio dei figli, mancanza di capitale/patrimonio)
- Rischio di chiusura dell'impresa, situazione debitoria, mancati incassi.

Tali criteri sono da considerare non strettamente vincolanti ma come aspetti generali da tenere in considerazione per una corretta valutazione dei casi. In ogni caso il sussidio deve avere le caratteristiche fondamentali di leva per consentire il superamento dell'emergenza economica creata dal grave evento.

8. L'importo dei sussidi concessi ai soci sarà finanziato dal Fondo di Solidarietà determinato e vincolato di anno in anno attraverso una quota di 10 euro dei 70 versati per l'iscrizione a S.I.A.R.T.T.
Tale Fondo di Solidarietà è esclusivo per gli artigiani, titolari o soci iscritti all'Associazione Artigiani di Trento.